

REGOLAMENTO VIRTUAL GAMES



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ed in particolare l'articolo 88 che disciplina la procedura autorizzatoria per il rilascio, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, della licenza per l'esercizio delle scommesse;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su

eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 che, in particolare, dispone misure di contrasto al gioco illegale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, comma 50, recante disposizioni per contrastare l'offerta telematica illegale di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro ed il comma 88, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplini scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazione di eventi;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, ed in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera h), il quale dispone che l'aliquota di imposta sulle scommesse a quota fissa su simulazione di eventi sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che sono restituite in vincite al consumatore e fissa la posta unitaria in gioco in un euro;

Visto l'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che, tra l'altro, disciplina l'esercizio e la raccolta a distanza di scommesse a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 2011/190/CGV dell'8 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2011;

CONSIDERATO che è opportuno avviare, in via sperimentale, le scommesse a quota fissa su eventi simulati al fine di contrastare le attività di gioco illegale su tali tipologie di scommesse;

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 2012/60215/giochi/SCO del 28 dicembre 2012;

CONSIDERATO che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2012/0030/I del 16 gennaio 2012, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni;

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

p) Sistema di accettazione del gioco o sistema di elaborazione, il sistema, attivato dal concessionario, collegato tramite la rete telematica al totalizzatore nazionale, anche per il tramite di un fornitore del servizio di connettività;

q) Sistema di gioco virtuale, l'insieme della piattaforma di gioco virtuale e del sistema di accettazione del gioco;

r) Specifiche tecnico funzionali del sistema di gioco virtuale, il documento, presentato dal concessionario, nel quale sono descritte, sulla base dei requisiti minimi previsti nel presente provvedimento, le funzionalità, nonché le caratteristiche tecniche di tutte le componenti del sistema di gioco virtuale;

s) Tipologia di scommessa, l'insieme dei possibili esiti pronosticabili per un medesimo evento;

t) Totalizzatore Nazionale, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo da parte di ADM di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse.

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

g. importo di pagamento della giocata nel caso di vincita;

h. per ogni evento virtuale contenuto nella giocata almeno:

i. identificativo univoco dell'evento virtuale, ovvero codice palinsesto e codice evento;

ii. descrizione del tipo scommessa;

iii. codice o descrizione dell'esito;

iv. quota assegnata all'esito scommesso.

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta

decreta



IL GIOCO È VIETATO AI MINORI E PUÒ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA. Per regolamenti e probabilità di vincita www.aams.gov.it, www.intralot.it, conc. 4098.



ATTENZIONE
NON E' POSSIBILE RICHIEDERE L'ANNULLAMENTO DELLA
GIOCATA SUI VIRTUAL GAMES

Roma, 12 febbraio 2013

Luigi MAGISTRO